IL DIRETTORE GENERALE

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche - Sicilia-Calabria oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

e p. c. Commissione Tecnica VIA/VAS ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID\_VIP: 4885] Porto di Licata - lavori di completamento della banchina Marinai d'Italia. Valutazione preliminare ai sensi dell' art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006. Comunicazione esito valutazione.

Con nota prot. n. 23352 del 18/09/2019, acquisita al prot. n. 24132/DVA del 24/09/2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia-Calabria ha presentato richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relativamente al progetto di "lavori di completamento della banchina Marinai d'Italia nel Porto di Licata", in quanto modifica ad opera ricadente al punto 11, dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ovvero "Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse".

L'intervento in progetto rappresenta estensione e completamento delle opere realizzate nel progetto generale dei "Lavori di prolungamento della banchina Marinai d'Italia del porto di Licata", già sottoposto dal Proponente a questo Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di una procedura di esclusione dalla VIA, conclusasi con il Decreto Direttoriale n. DSA-2008-21219 del 30/07/2008, favorevole all'esclusione dalla procedura VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

## In particolare è prevista:

- l'estensione del banchinamento verso ponente, per circa 135 metri, con una paratia di pali e palancole;
- la realizzazione di 10.000 mq di piazzali portuali, canali per l'intercettazione delle acque meteoriche coperti con griglie continue in ghisa sferoidale, n. 2 impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia, n. 2 torri-faro per l'illuminazione dei piazzali, di altezza pari a 25,00 metri, oltre ad opere di finitura varie.

ID Utente: 6868 ID Documento: DVA-D2-OCP-6868\_2019-0066 Data stesura: 03/10/2019 Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 17/10/2019

Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 18/10/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A. Ufficio: DVA
Data: 21/10/2019

A prescindere dal fatto che tali interventi si collochino in un contesto senza particolari criticità, e che si tratti di estensione di un progetto già valutato positivamente da questo Ministero, si ricorda che l'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prevede che il Proponente abbia facoltà di richiedere una valutazione preliminare esclusivamente "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006".

Nella fattispecie, non ravvisando nell'intervento proposto alcuna miglioria in merito al rendimento o alle prestazioni ambientali del progetto originario, la scrivente non procederà con l'istruttoria e provvederà conseguentemente alla archiviazione della richiesta di valutazione preliminare di cui in oggetto.

Infine, in considerazione delle dimensioni degli interventi proposti, si ritiene che non si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi, e pertanto si ritiene che il progetto relativo ai "lavori di completamento della banchina Marinai d'Italia nel Porto di Licata" debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con l'occasione è stata svolta una ricognizione dello stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza di cui alle prescrizioni del Decreto Direttoriale n. DSA-2008-21219 del 30/07/2008, ad esito della quale non risulta essere stata avviata presso la Scrivente Direzione Generale alcuna verifica di ottemperanza.

Corre pertanto l'obbligo di precisare al Proponente che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 i "provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge" e che "Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" si applica il sistema sanzionatorio di cui al comma 2 del citato art. 29.

Si chiede quindi al Proponente un ragguaglio sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni di cui al citato Provvedimento Direttoriale.

**Il Direttore Generale** 

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)